

# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

## Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise di Appello

---

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordino dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

### I N V I T A

tutti i cittadini uomini e donne residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corti di assise o di corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su modulo allegato o in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio

**entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.**

*Il presente avviso viene pubblicato anche nell'Albo Pretorio On-Line del Comune ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009.*

Dalla Residenza Municipale, li 01-04-2021

**IL SINDACO**  
**(Lino DI GIUSEPPE)**

---

#### *Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287*

**Art. 9** – *I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti :*

- a) *cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) *buona condotta morale;*
- c) *età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) *titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

**Art. 10** – *I Giudici popolari delle Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.*

**Art. 12** - *Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare :*

- a) *i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) *gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
- c) *i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione*

OGGETTO:

**Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari**

per le Corti d'assise -  per le Corti d'Assise d'Appello.

.....I..... sottoscritt.....  
nat..... a ..... il .....  
residente in questo Comune in .....  
cittadin... italian..., in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del titolo di  
studio di .....  
conseguito presso .....  
..... il .....

**DICHIARA**

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287;

**CHIEDE**

a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:  per le Corti d'assise -  per le Corti d'Assise d'Appello.

Li .....

.....I..... **Richiedente**

**Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.**

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all'oggetto della richiesta. Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l'archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione all'ufficio .....  
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l'Amministrazione comunale del Comune di .....; Responsabile del trattamento è il Dirigente/Responsabile del Servizio ..... dott. .... Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio ..... (tel. .... E-mail .....; PEC .....).

**LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287**

**Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise**

1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  - b) buona condotta morale;
  - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

**Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello**

1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Articolo 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare**

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
  - a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.